

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO**

**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

COMUNALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
DEL 6/11/2001

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; esso integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in conformità ai principi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, efficacia e pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione – Limiti

1. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare l'attività di liquidazione, di accertamento, riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
2. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
3. Le presenti disposizioni hanno carattere integrativo qualora la stessa materia sia disciplinata da specifico regolamento.

Art. 3

Definizione delle Entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura non tributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni o la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera della Giunta comunale entro i relativi termini di legge e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio in misura tale, unitamente ad un utilizzo efficace ed efficiente delle spese, da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera di Giunta, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro i termini per l'approvazione del bilancio, o comunque prima dell'attivazione del servizio cui si riferiscono, in conformità ai parametri previsti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.

4. Sono fatte salve, comunque, eventuali modifiche di legge.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. L'Amministrazione Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/97 e, precisamente:
 - a) Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30-31-32 D. Lgs. 267/2000;
 - b) Affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), D. Lgs. 267/2000;
 - c) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e) D. Lgs. 267/2000, i cui socio privato sia scelto fra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446 del 15/12/97;
 - d) Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D. P. R. 43/88 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446 del 15/12/97.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento.
2. Il funzionario responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'accertamento delle entrate, comprese l'attività di istruttoria, di controllo e di verifica, l'attività di liquidazione di accertamento e sanzionatoria, nonché le attività relative al contenzioso e alle riscossioni coattive.

Art. 7

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte dell'Ente o del Concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario per l'esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione deve essere effettuata dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal disciplinare di concessione.

Art. 8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo del funzionario responsabile del servizio tributi, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, la motivazione dell'atto e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito di attività di controllo risulta che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione della natura e dell'ammontare del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento, di cui ai commi precedenti, deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal disciplinare di concessione.

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono previste dai D. Lgs. 471 – 472 – 473 del 23/12/97.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono disciplinate dai regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile di servizio di cui all'art. 5 o dal concessionario.

Art. 10

Accertamento con adesione di entrate tributarie

1. Il funzionario responsabile è titolare del potere – dovere di definire le controversie mediante accertamento con adesione del contribuente come disciplinato da specifico regolamento.

Art. 11

Autotutela

1. Il funzionario responsabile può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento divenuto illegittimo in applicazione dell'istituto dell'autotutela come disciplinato da apposito regolamento.

Art. 12
Rateizzazione

1. Su istanza dell'interessato le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano Euro 50.000. L'ufficio, se non ricorrono gravi ragioni da motivare, accoglie l'istanza.
2. L'importo di ogni singola rata dovrà essere comprensivo degli interessi calcolati al saggio legale.
3. Ai fini della rateizzazione l'interessato è tenuto a prestare fideiussione bancaria o equipollente.
4. Se entro dieci giorni dalla data concordata per il versamento della prima rata non viene presentata quietanza di avvenuto pagamento e prodotta garanzia, il funzionario responsabile attiva le procedure per il recupero coattivo del credito.
5. Se entro dieci giorni dalla data di scadenza delle rate successive alla prima non viene presentata quietanza di pagamento, il funzionario responsabile procede all'escussione della garanzia.

Art. 13
Recupero coattivo

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate compete al funzionario responsabile del servizio attraverso le procedure previste dai regolamenti delle singole entrate.
2. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639, è attribuita al funzionario responsabile del servizio o, in caso di affidamento in concessione della gestione, al concessionario.
3. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo di ruoli esattoriali le attività necessarie competono al responsabile di servizio con le modalità indicate dai d. Lgs. 37/99, 46/99 e 112/99.
4. E' stabilito in Euro 16,52 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 14
Crediti di modesta entità

1. A norma dell'art. 1 D.P.R. N. 129 del 16/4/99, è stabilito pari a Euro 16,52 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero dei crediti e non si dispongono i rimborsi.
2. Tale limite si intende comprensivo anche degli interessi e delle sanzioni gravanti sul tributo o sull'entrata patrimoniale.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento ed alla riscossione coattiva.

Art. 15
Rimborsi

1. L'interessato può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano ogni singola entrata.
2. La richiesta di rimborso deve essere adeguatamente motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Art. 16
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1/1/2002.

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento	p. 2
Art. 2	Campi di applicazione – limiti	p. 2
Art. 3	Definizione delle entrate	p. 2
Art. 4	Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe	p. 2
Art. 5	Forme di gestione delle entrate	p. 3
Art. 6	Soggetti responsabili delle entrate	p. 3
Art. 7	Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali	p. 3
Art. 8	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	p. 4
Art. 9	Sanzioni	p. 4
Art. 10	Accertamento con adesione di entrate tributarie	p. 4
Art. 11	Autotutela	p. 4
Art. 12	Rateizzazione	p. 5
Art. 13	Recupero coattivo	p. 5
Art. 14	Crediti di modesta entità	p. 5
Art. 15	Rimborsi	p. 5
Art. 16	Disposizioni finali	p. 6